WHISTLEBLOWING

(art. 6 del D. Lgs. 231/01 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater - D. Lgs. 24/2023)

INDICE

1. PREMESSA 2
2. DEFINIZIONI 2
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA 4
5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 4
   - **5.1.** Documentazione Esterna 4
   - **5.2.** Documentazione Interna 4
6. RESPONSABILITÀ 4
7. AMBITO SOGGETTIVO: SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE (C.D. WHISTLEBLOWER) 4
8. AMBITO OGGETTIVO: OGGETTO DI SEGNALAZIONE 5
   - **8.1.** Caratteristiche della Segnalazione 6
   - **8.2.** Segnalazione "anonime" 6
9. I CANALI DI SEGNALAZIONE 6
10. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 6
    - **10.1.** Trasmissione della segnalazione 7
    - **10.2.** Gestione della segnalazione 7
      - 10.2.1 Protocollazione e Istruttoria 7
      - 10.2.2 Analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza 8
      - 10.2.3 Aspetti Procedurali 8
      - 10.2.4 Conclusione e Sanzioni 9
11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO 9
12. DIVULGAZIONE PUBBLICA 10
13. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO 10
    - 13.1 Ambito di applicazione delle tutele 12
    - 13.2 Perdita delle tutele 12
14. SISTEMA DISCIPLINARE 12
15. SANZIONI 12
16. DIFFUSIONE E ATTIVITA' INFORMATIVA E DI SENSIBILIZZAZIONE 13

		Firme per verifica ed approvazione			
2	*Revisione dopo PIA*	*28.06.24*	*G. Fazio*	*DG (C. Zaccone)*	*AD/Presidente*
1	Adeguamento al D. Lgs. 24/2023	13.12.23	G. Fazio	DG (C. Zaccone)	AD/Presidente
0	Prima emissione	24.10.19	G. Fazio	C. Zaccone	AD/Presidente
REV.	**DESCRIZIONE MODIFICA**	**DATA**			

1. PREMESSA

Il presente documento, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023, definisce la procedura per la gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Cabur S.r.l., a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a violazioni di disposizioni normative europee (anche se sospette).

2. DEFINIZIONI

- **Codice Etico**: è il documento approvato dalla Società che definisce l'insieme dei valori, dei principi e delle linee di comportamento che devono ispirare l'attività aziendale ed esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività da parte della generalità dei collaboratori (interni ed esterni);
- **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL):** contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte nominativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria);
- **Destinatari del Modello Organizzativo** (Interni ed Esterni):
  - i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di "soggetti apicali" (amministratori, liquidatori, etc.);
  - i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) anche solo di fatto;
  - i lavoratori subordinati, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; collaboratori legati da contratti a termine; collaboratori a progetto);
  - chiunque agisca in nome e per conto della società sotto la sua direzione e vigilanza (es. consulenti, collaboratori, etc.) a prescindere dal vincolo di subordinazione.
- **D.Lgs. 231/2001**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*" e successive modificazioni e integrazioni;
- **Modello Organizzativo**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 della Società, composto da i) una Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società; ii) Parti Speciali, predisposte a seguito dell'identificazione dei processi "sensibili", laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001; iii) allegati (tra i quali deve intendersi ricompreso anche la presente procedura per la gestione delle Segnalazioni);
- **Organismo di Vigilanza**: Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento;

- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalazioni**: comunicazione delle informazioni relative a condotte che comportino una violazione (anche solo potenzialmente) rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o del Modello Organizzativo, o del diritto UE, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- **Violazioni**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in 1) violazioni del diritto UE o 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo adottato da Cabur S.r.l..

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta, secondo un approccio *end-to-end*, le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, fatti censurabili e più in generale qualsiasi criticità o questione si ritenga meritevole di approfondimento, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni (anche sanzionatorie) e rese operative tutte le misure atte ad evitare il loro ripetersi.

In particolare, la procedura definisce:

- i principi e le modalità per mezzo dei quali tutti i Destinatari del Modello Organizzativo ed i soggetti terzi in generale devono riportare all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni di comportamenti illeciti (a titolo esemplificativo casi di frode, corruzione, violazioni in ambito ambientale o SSL, ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio, etc.) o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del rapporto di lavoro e degli affari in violazione (presunta o conclamata) del Modello Organizzativo e dei suoi strumenti di attuazione, del D.Lgs. 231/2001 e del diritto UE;
- le modalità di utilizzo di canali informativi che consentono di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del diritto UE e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute, in termini di protocollazione, analisi preliminare, accertamento, comunicazione degli esiti, archiviazione, etc.;
- le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza e l'eventuale successivo coinvolgimento di Organi o Strutture aziendali laddove si presentino eventi con possibili implicazioni di natura disciplinare.

Il presente documento si applica a tutti i Destinatari del Modello Organizzativo, nonché a tutti i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione.

La procedura ha decorrenza dalla data di emissione e ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o procedure sostitutive.

4. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

L'aggiornamento della presente procedura spetta all'Organo Gestorio della Società.
L'aggiornamento della procedura deve avvenire sempre nei casi in cui ciò sia necessario per:

- cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste dalla procedura;
- modifica del processo e delle relative modalità operative nell'ambito dell'operatività aziendale;
- modifiche normative che hanno un impatto sulle attività descritte nella presente procedura;
- altri casi che comportano la necessità di aggiornare la procedura (a titolo esemplificativo, modifiche normative del D.Lgs. 231/2001, etc.).

La presente procedura tiene conto delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023.

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

5.1. Documentazione Esterna

- D.Lgs. 231/2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche e integrazioni
- D. Lgs. 24/2023
- L. 190/12
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata (D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
- Linee Guida ANAC in materia e Pareri del Garante Privacy
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Norme di legge applicabili

5.2. Documentazione Interna

- Modello di Organizzazione
- Codice Etico
- Flussi Informativi

6. RESPONSABILITÀ

La responsabilità per il controllo e per l'approvazione del presente documento spetta all'Organo Gestorio.
Ai singoli componenti del personale, ciascuno per quanto di propria competenza, spetta la responsabilità dell'attuazione della presente procedura.

7. AMBITO SOGGETTIVO: SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE (C.D. WHISTLEBLOWER)

I soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) sono tutti coloro che forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.
La platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni è la più ampia possibile, attribuendo legittimazione ai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- soci e soggetti con funzioni di amministrazione, liquidazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si precisa altresì che sono soggetti legittimati coloro per i quali si configurano le seguenti situazioni:

a) il rapporto giuridico è in corso;
b) durante il periodo di prova;
c) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio, pensionati).

8. AMBITO OGGETTIVO: OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Cabur S.r.l. è realtà dotata del Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Possono essere oggetto di segnalazione, purché si tratti di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante venga a conoscenza nel contesto lavorativo (per tale intendendosi anche quello relativo a rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto):

- violazioni del Modello Organizzativo;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni di disposizioni normative europee:
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza di alimenti e mangimi e salute e benessere di animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza di reti e sistemi informativi (ad esempio: reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa a spese dell'Unione europea);
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei punti che precedono.

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs. 231/2001 non si applicano a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

8.1. Caratteristiche della Segnalazione

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È altresì utile l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8.2. Segnalazione "anonime"

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.
In caso di ricezione di segnalazioni tramite canali interni, le segnalazioni anonime sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.
In ogni caso, si precisa come il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia in seguito comunicato ad ANAC di aver subito Ritorsioni, potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
In caso di ricezione di segnalazioni attraverso il canale interno di segnalazione, verranno registrate le segnalazioni anonime ricevute e verrà conservata la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

9. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale di segnalazione Interno
- Canale di segnalazione Esterno (Anac)
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è richiesto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui alla normativa vigente, di seguito descritte al §11, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione delle segnalazioni di violazioni sospette viene svolta dall'Organismo di Vigilanza nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo, nella presente procedura (che, come detto, deve intendersi ricompresa tra gli allegati del Modello Organizzativo, per farne parte integrante e sostanziale) e nel rispetto del principio di riservatezza richiamato nella normativa di riferimento.

Il processo di gestione interna delle segnalazioni di violazioni sospette si articola nelle seguenti fasi:

- trasmissione della segnalazione;
- gestione della segnalazione.

Il presente canale di segnalazione è stato avvallato dalle rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

10.1. Trasmissione della segnalazione

Così come specificato anche sul sito web aziendale, le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta con l'invio delle stesse tramite posta cartacea ordinaria e indirizzandole all'Organismo di Vigilanza presso la sede legale di Cabur, sita in Località Isola Grande, 45, 17041 Altare (SV).

La segnalazione, in ogni caso, dovrà essere inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, come da modello *sub* **Allegato 1** (salvo il caso in cui la segnalazione sia anonima);
- la seconda con la segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione), come da modello *sub* **Allegato 2**.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche utilizzando format diversi da quelli di cui ai modelli *sub* Allegato 1 e *sub* Allegato 2.

Entrambe le buste di cui sopra dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura ""STRETTAMENTE CONFIDENZIALE", e ciò per poter garantire la necessaria riservatezza. Tale busta dovrà essere consegnata, così come pervenuta senza essere aperta, al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore (ovvero l'Organismo di Vigilanza).

Le segnalazioni devono essere puntuali, e devono descrivere in maniera circostanziata circostanze, fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali effettuate mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza e/o quelle telefoniche all'Organismo di Vigilanza che il segnalante non formalizzasse nei modi e nei contenuti indicati dalla presente procedura, laddove tale formalizzazione non risulti possibile o risulti comunque preferibile, da parte del segnalante, procedere con una segnalazione in forma orale. A tali scopi può essere utilizzato il seguente numero telefonico del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: 010 882 002.

10.2. Gestione della segnalazione

10.2.1 Protocollazione e Istruttoria

L'Organismo di Vigilanza assegna un numero di protocollo a ciascuna segnalazione ricevuta e provvede ad annotarla in un apposito documento (cartaceo o informatico) denominato "Registro delle segnalazioni", inserendo le informazioni relative ad ogni segnalazione (a titolo esemplificativo: data di ricevimento della segnalazione, modalità di ricevimento, indicazione sul carattere anonimo o meno della segnalazione, oggetto della segnalazione, etc.).

La documentazione cartacea e/o informatica relativa alla segnalazione dovrà essere archiviata, sempre nel rispetto della tutela del segnalante.

In merito ai trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza opera in qualità di autonomo titolare del trattamento, responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR, quando tratta dati in dipendenza alle segnalazioni ricevute (fermo restando che per le attività di vigilanza e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sulla base del parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 12 maggio 2020, l'Organismo di Vigilanza agisce quale incaricato del trattamento e opera, quindi, come soggetto designato e autorizzato da Cabur S.r.l.).

10.2.2 Analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria autonomia e indipendenza e per quanto di competenza, svolge un esame sulla fondatezza o meno della segnalazione ricevuta e sull'opportunità di avviare un'attività di indagine e di istruttoria sulla base delle informazioni a disposizione.

L'istruttoria può essere effettuata, a discrezione dell'Organismo di Vigilanza, avvalendosi anche di consulenti esterni o di una o più funzioni aziendali a seconda dell'oggetto della verifica e secondo i criteri e modalità meglio ritenute dall'Organismo di Vigilanza stesso, richiedendo e adottando la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni.

A seguito di tale esame o istruttoria, l'Organismo di Vigilanza redige un rapporto / verbale sulla segnalazione indicandone l'esito. In particolare, vengono indicati nel rapporto / verbale:

a) in caso di ritenuta fondatezza della segnalazione, se già ipotizzabili, le circostanze che hanno permesso l'individuazione dell'evento, gli elementi economici sottostanti l'evento (se conosciuti), una prima valutazione delle carenze di controllo identificate. In tal caso il rapporto viene inviato all'Organo Gestorio, con l'invito a valutare i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'avvio di procedimenti disciplinari, ai fini della tutela della società;
b) in caso di ritenuta infondatezza della segnalazione, la decisione di non procedere a ulteriori verifiche. In tale ipotesi, l'Organismo di Vigilanza archivia il fascicolo indicando il relativo esito nel Registro delle segnalazioni.

10.2.3 Aspetti Procedurali

L'Organismo di Vigilanza:

a) rilascia alla persona segnalante (salvo il caso in cui la segnalazione sia anonima) avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (salvo il caso in cui la segnalazione sia anonima) e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Sono messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con Cabur S.r.l.. Cabur S.r.l. pubblica le informazioni di cui alla presente procedura anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

10.2.4 Conclusione e Sanzioni

A conclusione degli accertamenti e delle risultanze formalizzate dall'Organismo di Vigilanza, la Società effettuerà le comunicazioni agli Organi competenti ed il titolare del potere disciplinare attiva l'iter procedurale al fine di procedere eventualmente alle contestazioni e all'applicazione di sanzioni previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari si rimanda a quanto previsto dal sistema disciplinare di Cabur S.r.l..

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

La normativa ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario, anche per il settore "privato", ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC ha adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) il canale di segnalazione interna (che in oggi, per quanto attiene a Cabur S.r.l., risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni vigenti) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023.
Divulgare pubblicamente vuol dire: «*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*».
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Sono garantite una serie di misure a tutela del soggetto segnalante, di seguito enucleate.

- **Tutela della riservatezza**: l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
  È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- **Protezione dalle Ritorsioni**: il Legislatore ha accolto una nozione ampia di "ritorsione", per essa si intende: «*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*». Di seguito sono indicate talune fattispecie che, per espresso disposto di legge, costituiscono Ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore dell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- **Inversione dell'onere della prova**: nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- **Limitazione di responsabilità**: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
  - coperte dall'obbligo di segreto;
  - relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o
  - che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

  La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

  Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

- **Misure di sostegno**: «*è istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC*».
  Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.1 Ambito di applicazione delle tutele

Oltre che al segnalante le misure di protezione si applicano anche:

a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13.2 Perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste da questa procedura non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

14. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare aziendale, richiamato anche dal Modello Organizzativo, secondo le modalità ivi descritte.

Nel caso di personale non dipendente, si applicheranno le sanzioni previste, oltre che nel Modello Organizzativo, nelle specifiche clausole contrattuali.

15. SANZIONI

È stato rafforzato il potere di intervento dell'ANAC ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermi restando altri profili di responsabilità, l'ANAC applica:

- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che sono state commesse Ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

16. DIFFUSIONE E ATTIVITA' INFORMATIVA E DI SENSIBILIZZAZIONE

Le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo sono oggetto di iniziative di sensibilizzazione (quali, ad esempio, comunicazioni specifiche, eventi di formazione, server/intranet aziendale, etc.) da parte di tutte le funzioni aziendali preposte e/o dell'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1

<u>BUSTA N. 1 - MODELLO</u>

(*whistleblowing*)

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI LAVORO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	

ALLEGATO 2

BUSTA N. 2 - MODELLO

(*whistleblowing*)

LUOGO FISICO (INCLUSO UFFICIO/REPARTO) IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO[1]	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI[1] A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

[1] Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Informativa Segnalazioni (Rev. 1 del 28/06/2024)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Cabur S.r.l. ("Cabur") fornisce la presente informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito di gestione del processo di segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing), nel quale Lei risulta coinvolto come soggetto segnalate o segnalato oppure come terzo. Come meglio illustrato nella "Procedura Whistleblowing", per "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione di informazioni relative a condotte che comportino una violazione (anche solo potenzialmente) rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Cabur (il "**Modello Organizzativo**"), o del diritto UE, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, numero 7), del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), è Cabur S.r.l., con sede in Località Isola Grande, 45, 17041 Altare (SV).

2. Tipologia di dati personali

Tratteremo i suoi dati personali, sia comuni sia particolari, relativi a:

i) informazioni eventualmente fornite nella Segnalazione dal Segnalante/Segnalato;

ii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie (a titolo esemplificativo, fonti pubbliche, terzi intervistati, etc.);

iii) informazioni da Lei eventualmente fornite durante il processo di gestione della Segnalazione in qualità di Segnalante/Segnalato

(congiuntamente, i "**Dati**").

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità:

a) Finalità di Legge

Il Titolare tratterà i Dati allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello Organizzativo adottato da Cabur, nonché di gestire ed organizzare le Segnalazioni ricevute ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e delle normative nazionali di recepimento ed eventuali ulteriori strumenti normativi interni del Titolare adottati ai sensi di legge, ivi incluse attività di accertamento ed indagini interne legate alla verifica delle condotte oggetto di Segnalazione e instaurazione di procedimenti, anche disciplinari, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. Inoltre, i Dati potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. Per le finalità sopra descritte, i Dati saranno eventualmente trattati per l'adempimento degli obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare. Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, come permesso dalla legge (ad esempio, in caso di Segnalazione anonima).

b) Finalità di Legittimo Interesse

Il Titolare, inoltre, tratterà i Dati per:

- esigenze di controllo interno del Titolare e di monitoraggio dei rischi aziendali, nonché per l'ottimizzazione e l'efficientamento dei processi gestionali aziendali e amministrativi interni che implicano e richiedono una conservazione delle Segnalazioni più lunga di quella legata alla mera gestione e risoluzione della Segnalazione considerata;
- accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Titolare o di un terzo in ogni sede competente. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di difesa e dall'interesse a garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale anche al fine di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Titolare.

4. Obbligo di conferimento dei Dati

Il trattamento dei Dati è necessario; il rifiuto di conferire i Dati per tali finalità determinerà l'impossibilità di procedere con l'attività istruttoria e fornire un riscontro.

5. Ambito di circolazione dei Dati

I Dati saranno trattati solo all'interno dell'organizzazione del Titolare dai soggetti specificamente da questo autorizzati al trattamento la cui attività è strettamente necessaria alla gestione dell'istruttoria, nonché, in quanto soggetto preposto alla ricezione e alla gestione della Segnalazione (così come indicato nella "Procedura Whistleblowing"), dall'Organismo di Vigilanza di Cabur (che, per le attività di vigilanza e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sulla base del parere del Garante Privacy reso il 12 maggio 2020, agisce quale incaricato del trattamento e opera, quindi, come soggetto designato e autorizzato dal Titolare e, per le attività connesse al ruolo di gestore delle Segnalazioni in relazione a violazioni ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing, agisce quale autonomo titolare del trattamento quando tratta Dati in dipendenza alla Segnalazione ricevuta).

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati al paragrafo 3, quali, ad esempio:

- forze di polizia, autorità competenti ed altre amministrazioni pubbliche. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società, enti o associazioni, ovvero società controllanti, controllate o collegate, limitatamente agli aspetti di loro competenza (ad esempio nel caso in cui la Segnalazione riguardi anche loro dipendenti). Se non diversamente indicato, tali soggetti agiranno quali autonomi titolari del trattamento;
- società di auditing/revisione ed altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi, etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i Dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Dati non saranno oggetto di diffusione.

6. Diritti dell'interessato

La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Lei, in qualità di interessato, rivolgendosi al Titolare potrà esercitare specifici diritti, tra cui:

a. Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati e in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.

b. Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

c. Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo nel caso in cui: o i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; o il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; o i Dati sono stati trattati illecitamente; o i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

d. Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni

e. Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei Dati (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.

f. Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

g. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Dati, ovvero esercitare i diritti sopra indicati, potrà rivolgersi al Titolare al seguente recapito: Organismo di Vigilanza di Cabur S.r.l., Località Isola Grande 45, 17041 Altare (SV).

7. Periodo di conservazione

Il Titolare conserva nei propri sistemi i Dati acquisiti per il tempo necessario al raggiungimento della finalità e comunque non oltre il termine di 5 anni dall'archiviazione/chiusura della Segnalazione. Al termine del periodo di conservazione i Dati saranno cancellati o irreversibilmente anonimizzati.

8. Trasferimento dei Dati

Non è previsto il trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali. Qualora questo dovesse rendersi necessario per situazioni eccezionali, legate, ad esempio, a finalità di difesa, verrà fatto:

- esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'art. 45 GDPR; oppure
- in assenza di tale decisione di adeguatezza, esclusivamente previa adozione, da parte del Titolare o di un eventuale responsabile del trattamento, di garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, ai sensi dell'art. 46 GDPR; oppure
- in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 49 GDPR.